



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 18 febbraio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate

dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Santo Stefano di Cadore, ente di piccole dimensioni (2.511 abitanti) è stato destinatario:

- della deliberazione n. 224/2019/PRSE in relazione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, con la quale la Sezione ha segnalato criticità in ordine allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 (51,45% in luogo del 40%), all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria (n. 155 gg) ed al FCDE sottostimato (euro 59.565,51 anziché euro 149.814,58);
- della deliberazione n. 441/2018/PRSE in relazione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 ed al Bilancio di Previsione 2016-2018, con la quale la Sezione ha evidenziato l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria (n. 97 gg) e lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 (51,24% in luogo del 40%).

**1.1.** L'analisi svolta ha evidenziato talune criticità della gestione, sulle quali l'Ente, a mezzo del proprio Ufficio di Ragioneria, ha fornito chiarimenti (mail del 17 luglio 2020).

Nello specifico, dall'analisi sono emerse, in particolare, le seguenti criticità:

- tardiva approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017 e tardiva trasmissione dei dati alla BDAP;
- ricorso sistematico all'istituto dell'anticipazione di tesoreria. Cassa totalmente vincolata nell'esercizio 2018 ed equilibrio negativo sia per la parte corrente che di capitale (Questionario rendiconto 2018, Sez. I.I, tabella "Equilibri di cassa");
- ente in disavanzo di gestione in entrambi gli esercizi considerati. Equilibrio di cassa, di parte corrente e di parte capitale, negativo per l'esercizio 2018. Risultato della gestione per l'esercizio 2017 conseguito con il contributo di entrate non ricorrenti;
- sfioramento del parametro n. 4 (*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*) nell'esercizio 2017 e basso grado di realizzazione delle entrate da residui;
- sofferenza nella riscossione di competenza;
- indice annuale di tempestività di pagamento positivo;
- mancata costituzione del Fondo "indennità di fine mandato";
- carenze nel sistema informativo dell'Ente che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate.

**1.2.** Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in esame risulta compendiate dalle seguenti tabelle:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto in relazione ad entrambi gli esercizi considerati.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	142.981,60	459.143,05
Residui attivi	1.843.079,26	1.881.863,28
Residui passivi	1.728.801,43	2.214.411,97
FPV	259.608,56	124.301,58
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>-2.349,13</b>	<b>2.292,78</b>
Parte accantonata	188.483,89	150.510,44
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>188.483,89</i>	<i>150.510,44</i>
Totale parte vincolata	---	---
Totale parte destinata agli investimenti	---	---
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-190.833,02</b>	<b>-148.217,66</b>

L'Ente, quindi, per entrambi gli esercizi considerati, versa in stato di disavanzo di gestione.

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	779.193,87	548.098,45	70,34	790.901,93	574.680,80	72,66
Tit.1 competenza	1.749.091,17	1.187.150,22	67,87	1.748.890,00	1.153.002,45	65,93
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	362.334,84	165.480,35	45,67	314.372,83	174.324,45	55,45
Tit.3 competenza	418.930,33	281.873,34	67,28	524.804,44	313.400,79	59,72

Resta ferma la criticità in relazione alla bassa capacità di riscossione dei residui.

L'Organo di revisione non segnala comunque particolari criticità in relazione alla situazione di cassa.

## SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	142.981,60	459.143,05
Anticipazione di tesoreria	1.063.145,51	294.339,81
Cassa vincolata	25.097,20	459.143,05
<b>Tempestività dei pagamenti</b>	<b>+39,70</b>	<b>+24,38</b>

L'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria per 184 giorni nell'esercizio 2017 e per giorni 50 per il 2018, a fronte, nel 2018, di una cassa

interamente vincolata. Resta fermo che per l'esercizio 2018 l'equilibrio di cassa che si attesta su un risultato negativo, sia per la parte corrente (-74.902,27 euro) che di capitale (-249.550,06 euro). Il fondo di cassa finale risulta comunque positivo per euro 459.143,05, corrispondente alla cassa vincolata.

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere per entrambi gli esercizi considerati.

## **INDEBITAMENTO**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Debito complessivo a fine anno	1.503.740,60	1.250.269,00

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- l'Organo di revisione attesta che c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non segnali criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà strutturale;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile.

## **DIRITTO**

2. All'esito dell'analisi svolta, pur tenendo in debita considerazione quanto chiarito in sede di istruttoria, la Sezione, per i motivi di diritto di seguito rappresentati, ritiene che, in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità rilevato vada assunta specifica pronuncia ai sensi del d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in l. n. 213 del 7 dicembre 2012 - sebbene non connotata dalla specifica assegnazione del termine di cui al 3° comma dell'art. 148-bis del Tuel - affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In proposito, va sottolineato che le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee allo scopo le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

**2.1.** Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell’art. 148-bis del TUEL - nel quale, da un lato, sono stati trasfusi i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall’altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all’accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell’unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall’altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all’annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l’Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il

questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno pertanto richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

In siffatto contesto, il controllo della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

**2.2.** Per quanto sopra premesso, la Sezione in relazione alle criticità contabili e gestionali riscontrate in relazione al ciclo di bilancio 2017-2020 del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), quali emergenti dai Questionari redatti dall'Organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dai principali documenti contabili dell'Ente (rendiconto e bilanci di previsione), nonché confermate dall'Ente in sede di interlocuzione, osserva e raccomanda quanto di seguito.

### **2.2.1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017 e tardiva trasmissione dei dati in BDAP**

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 è stato approvato il 2 maggio 2018, quindi oltre i termini di legge, sia pure di poco. L'acquisizione dei relativi dati in BDAP è avvenuta in data 4 gennaio 2019. Analogamente per il rendiconto 2018 l'acquisizione dei relativi dati nella Banca dati unitaria è avvenuta in data 19 agosto 2019.

In sede interlocutoria l'Ente ha confermato le rilevate circostanze e dichiarato che il primo invio a BDAP è stato tempestivo per entrambi i rendiconti ma che, per una serie di problematiche, l'acquisizione è avvenuta solo successivamente. Nello specifico l'Ente ha rappresentato che per il rendiconto 2017 il primo invio dei dati è stato effettuato il 29

maggio 2018 (quindi tempestivamente) ma, a causa delle numerose correzioni, dei controlli e re-invii e delle problematiche riscontrate nel funzionamento della BDAP, l'acquisizione finale è avvenuta solo in data 4 gennaio 2019. Allo stesso modo, in relazione al rendiconto 2018, il primo invio dei dati in BDAP è stato effettuato in data 21 giugno 2019 mentre l'acquisizione definitiva è avvenuta solo il 21 agosto successivo. Ciò a causa delle *“permanenti difficoltà di funzionamento del sistema BDAP che, nonostante i reiterati tentativi di accesso, l’inserimento delle richieste correzioni – a volte non acquisite – e ripetuti invii, non ha consentito di garantire migliori tempistiche”*.

L'Ente ha anche affermato di aver assunto una unità di personale in data 5 ottobre 2019 e, pertanto, ad adempimenti già adempiuti.

La Sezione richiama, in proposito, l'attenzione dell'Amministrazione sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto. In merito sottolinea:

- che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento, riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni;
- che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un *“vulnus”* dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi;
- che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto);
- che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.

La Sezione richiama, quindi, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

Quanto al ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP, pur prendendo atto delle

rappresentate difficoltà incontrate dall'Ente e tenuto conto che i primi invii si collocano all'interno del termine di legge, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella predetta Banca dati unitaria e nelle altre banche dati pubbliche nonché sulle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili, e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento.

Quanto al primo aspetto, va ricordato che in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Quanto al secondo degli aspetti considerati, l'intervenuta novella legislativa stabilisce che: *“Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”*.

In conseguenza, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l'inadempimento incidono non solo sul versante della capacità assunzionale ma, anche, su quello delle entrate.

La Sezione raccomanda pertanto di porre maggiore attenzione, per il futuro, al rispetto, formale e sostanziale, dei menzionati adempimenti.

### **2.2.2. Reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria.**

Emerge dagli atti e dalle analisi dei rendiconti degli esercizi precedenti esitate nelle menzionate deliberazioni n. 441/2018/PRSE e n. 224/2019/PRSE, i cui moniti sono da intendersi qui integralmente richiamati, che l'Ente fa sistematicamente uso dell'istituto delle anticipazioni di tesoreria.

Sebbene il fenomeno gestionale, per gli esercizi considerati, rientri nei parametri di legge la Sezione ritiene di dover richiamare l'Ente sul fatto che la circostanza se reiterata, come in specie, si pone come elemento sintomatico di criticità gestionale. In specie, tra l'altro, nell'esercizio finanziario 2018, come si attesta nella tabella "Equilibri di cassa" di cui alla Sezione I.I. "Gestione finanziaria -Cassa" del relativo questionario, l'Ente registra uno squilibrio di cassa in parte corrente per € 74.902,27 ed uno squilibrio di cassa di parte capitale per € 249.550,06 ed il risultato finale di cassa, se pur positivo per € 459.143,05, risulta essere interamente vincolato.

Considerato che gli enti devono controllare gli equilibri di bilancio per garantirne la permanenza in tutte le fasi di previsione/programmazione, gestione e rendicontazione, la Sezione evidenzia che la costruzione e la conservazione degli equilibri di bilancio richiede una precisa azione volta al rispetto sia degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa sia dei numerosi vincoli di finanza pubblica.

La Sezione, ricorda al riguardo, che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto, il ricorso a tale formula di finanziamento comporta la corresponsione dell'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. In virtù dell'attuale quadro contabile è necessario, pertanto, porre in essere ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili.

La Sezione, pertanto, si riserva di monitorare l'andamento del fenomeno nonché di verificare le iniziative e le misure adottate - o che si intendono adottare - al fine di evitare il reiterarsi ulteriore di tale criticità, nel prosieguo dei controlli di proprio competenza

### **2.2.3. Disavanzo di amministrazione e mancata costituzione del Fondo "indennità di fine mandato"**

Nel 2017 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (prospetto A dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011) evidenzia valori negativi sia per la lett. A (- 2.349,13) che per la Lett. E (-190.833,02).

Per tale esercizio la criticità della situazione è alquanto significativa atteso che il disavanzo non consegue all'incapienza del risultato contabile di amministrazione - determinato ai sensi dell'art. 186, comma 1, Tuel e che trova evidenziazione contabile alla voce A del richiamato prospetto dimostrativo-, rispetto alle quote accantonate, vincolate e destinate (come stabilito dall'art. 187, comma 1, Tuel) bensì allo stesso risultato, già di per sé incapiente in quanto negativo.

Nel 2018 il prospetto evidenzia la lett. A positiva (+2.292,78) e la lett. E negativa

(- 148.217,66).

Sebbene dagli atti emerga un miglioramento nel risultato finale, atteso che, da un lato, diversamente dal 2017, nel 2018 il risultato di amministrazione evidenziato nella lett. A del prospetto si attesta su un risultato positivo, sia pur minimo (+2.292,78) e, dall'altro, il disavanzo 2017 (pari a -190.833,02 euro) è superiore a quello registrato nell'esercizio 2018 (-148.217,66), non v'è dubbio che l'Ente ha maturato un disavanzo considerevole che, alla luce della complessiva situazione strutturale dello stesso sopra rappresentata, necessita di attenta valutazione da parte di tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere tutte le azioni possibili per ovviare alla rilevata criticità e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno.

Risulta, altresì, che:

- il Comune sta provvedendo al ripiano trentennale del disavanzo di amministrazione di euro 358.830,82 emerso dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui nel 2016, formalizzato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 16 dell'11.06.2015 che ne ha disposto il ripiano in trenta annualità mediante stanziamento annuo di € 11.961,03 nei rispettivi bilanci di previsione;
- al risultato della gestione del 2017 hanno contribuito entrate non ricorrenti tra cui la sottoscrizione di un mutuo con la cassa DD.PP per € 246.600,00 mentre, come già evidenziato al precedente punto 2.2.2, l'Ente versa presenta difficoltà in relazione alla gestione della liquidità;
- dai Questionari (domande preliminari 8.4) che in relazione ad entrambi gli esercizi considerati l'Ente non ha costituito il Fondo per l'indennità di fine mandato. A motivazione viene addotto che *“valutato come il punto 5.2 lett. I definisca OPPORTUNO l'accantonamento in vista della spesa potenziale, si è ritenuto di non impegnare tali risorse in vista della ventilata possibilità di soppressione dell'obbligo di corrispondere ai Sindaci tali indennità”*. In sede interlocutoria la circostanza è stata confermata dall'Ente che ha, sul punto, richiamato il d.l. n. 66/2014, in particolare l'art. 22, comma 6 (eliminato in sede di conversione in legge del d.l.) in relazione alla proposta soppressione dell'art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL, di cui l'Ente aveva ipotizzato la possibile riproposizione.

La Sezione in relazione alla mancata costituzione del Fondo per l'indennità di fine mandato ricorda che le spese per detta indennità costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, la contabilità armonizzata ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile (principio contabile applicato, All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. i).

In specie la mancata costituzione del Fondo appare particolarmente significativa in quanto non consente la reale quantificazione della situazione di disavanzo in cui versa l'Amministrazione che, in assenza del computo del predetto Fondo, appare mitigata. Pertanto, la Sezione raccomanda lo scrupoloso rispetto del sopra richiamato principio

contabile, e, per il futuro, della corretta rappresentazione di tale accantonamento nel risultato di amministrazione con conseguente quantificazione dell'impatto dello stesso sulla lett. E del prospetto dimostrativo.

In relazione alla accertata situazione di disavanzo, la Sezione richiama l'attenzione di tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, dell'Ente sulla circostanza che con l'entrata a regime della riforma sulla contabilità armonizzata si parla *tout court* di disavanzo, che consegue all'incapienza del risultato contabile di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 186, comma 1, Tuel, rispetto alle quote accantonate, vincolate e destinate e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi dell'art. 188 Tuel, laddove antecedentemente alla riforma si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dalla insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 9.2) mentre il disavanzo deve essere iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188 Tuel e deve essere ripianato nei modi ordinari di cui al medesimo articolo.

Sulla base dell'art. 188 Tuel, l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo (che necessita del parere del collegio dei revisori) nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione deve contenere l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo e deve essere allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Inoltre, la norma dispone che, con periodicità almeno semestrale, il Sindaco deve trasmettere al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

In relazione agli adempimenti per il ripiano del disavanzo accertato, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore dovrà comunicare a questa Sezione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31.12.2018, trasmettendo, all'uopo, la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 188, 1° comma, del Tuel e semestralmente dovrà inoltrare copia della sopra richiamata relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro. La relazione dovrà anche esporre l'impatto della costituzione del Fondo per l'indennità di fine mandato sul disavanzo in essere, unitamente alle modalità di copertura.

#### **2.2.4. Sforamento del parametro n. 4 nell'esercizio 2017 e non soddisfacente capacità di smaltimento dei residui attivi per entrambi gli esercizi 2017 e 2018**

Nell'esercizio 2017 l'Ente ha sfiorato il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 "*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*" che si è attestato al 44,41% rispetto alla soglia consentita (40%), con una situazione comunque in miglioramento rispetto all'anno precedente. In sede interlocutoria, l'Ente ha confermato lo sfioramento motivandolo con il "*permanere delle condizioni che ne consentono sì la riduzione, ma comunque in tempi più lunghi rispetto alle previsioni*".

Sul punto si è riscontrato che l'Ente ha anche una bassa capacità di riscossione dei residui (iniziali + riaccertati). Per il tit. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) è pari al 70,34% nel 2017 e al 72,66% nel 2018. Il Tit. 3 (Entrate extratributarie) è pari al 45,67% per il 2017 e al 55,45% nel 2018.

Tale circostanza appare anomala in un'ottica di contabilità armonizzata, in considerazione non solo del principio della cd. "competenza potenziata" ma, anche, del fatto che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto.

La Sezione, in proposito, rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti.

Ricorda, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo.

Richiama, quindi, l'ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, la Sezione richiama ulteriormente l'attenzione dell'Ente sulla delicatezza della situazione complessiva in cui lo stesso versa (vedi precedente punto 2.2.3): situazione che evidenzia potenziali criticità per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio e, più in generale, per una sana gestione, sulla quale, si ripete, la Sezione si riserva ogni ulteriore valutazione nel prosieguo delle attività di controllo di propria competenza.

### **2.2.5. Sofferenza nella riscossione di competenza**

In relazione alla capacità di realizzare gli incassi di competenza, emerge dai dati del Questionario (prospetto 1 della Sez. I.III – "*Entrate – Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali-*") che l'Ente evidenzia una sofferenza anche nella riscossione di competenza che, peraltro, peggiora nell'esercizio 2018 e, quindi, influisce negativamente sul grado di attendibilità delle previsioni delle entrate.

Nello specifico, il valore percentuale degli incassi in conto competenza realizzati rispetto ai correlati accertamenti, per il Tit. I si attesta al 67,87% nel 2017 che scende al 65,93% per il 2018, per il Tit. III si attesta al 67,28% nel 2017 e peggiora al 59,72% nel 2018, per il Titolo IV si attesta al 38,15 nel 2017 e al 34,91% nel 2018 e per il Titolo V si attesta al 22,65% nel 2017, mentre per il 2018 il dato non viene valorizzato.

In proposito la Sezione, non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale e, in particolare, degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, sull'importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all'effettiva esigibilità dell'entrata secondo il già menzionato principio contabile applicato della competenza cd. "potenziata" nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell'ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell'indagine sulla salute finanziaria di un ente.

Ricorda, in proposito, che tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento. Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) - impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta

applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede determinazione delle previsioni di entrata, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei richiamati principi contabili.

#### **2.2.6. Indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo.**

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+39,70 per il 2017 e +24,38 per il 2018).

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

#### **2.2.7. Organismi partecipate -carenze del sistema informatico**

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva il carente monitoraggio

delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario per entrambi gli esercizi 2017 e 2018). L'Ente sul punto ha confermato il dato ma ha precisato *“di poter attivare, qualora necessario, modalità alternative di acquisizione dei dati”*.

La Sezione sul punto evidenzia che la rappresentata circostanza non esime l'ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

In proposito, la Sezione, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

3. Conclusivamente, per le criticità rilevate e confermate dall'Ente, deve essere assunta pronuncia di accertamento specifico, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 1, del Tuel atteso che le stesse sono suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo.

La presente pronuncia ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, sulla cui congruità la Sezione si riserva ogni valutazione nell'ambito dei successivi controlli di pertinenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL):

1. rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017 e la tardiva trasmissione dei dati in BDAP relativi ad entrambi i rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018. Richiama l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali

documenti del ciclo di bilancio e per la trasmissione dei relativi dati alla BDAP;

2. accerta il sistematico ricorso all'istituto delle anticipazioni di tesoreria nonché, nell'esercizio finanziario 2018, lo squilibrio di cassa in parte corrente per € 74.902,27 e lo squilibrio di cassa di parte capitale per € 249.550,06, con risultato finale di cassa positivo per € 459.143,05 interamente vincolato. Raccomanda l'adozione delle idonee azioni volte ad eliminare la crisi, anche temporanea, di liquidità ed a garantire il rispetto sia degli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, sia dei numerosi vincoli di finanza pubblica. La Sezione si riserva di monitorare l'andamento del fenomeno nonché di verificare le iniziative e le misure adottate - o che si intendono adottare - al fine di evitare il reiterarsi ulteriore di tale criticità, nel prosieguo dei controlli di propria competenza;
3. accerta che l'Ente ha chiuso gli esercizi 2017 e 2018 in disavanzo di amministrazione, la cui entità, quale risultante dalla lett. E del relativo prospetto dimostrativo (prospetto A dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011), ammonta a € 190.833,02 per l'esercizio 2017 e ad € 148.217,66 per l'esercizio 2018 e che la quantificazione del disavanzo accertato è carente della quota del Fondo per l'indennità di fine mandato, non costituito. In considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in relazione agli adempimenti per il ripiano del disavanzo accertato, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore dovrà comunicare a questa Sezione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31.12.2018, trasmettendo, all'uopo, la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 188, 1° comma, del Tuel e semestralmente dovrà inoltrare copia della sopra richiamata relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro. La relazione dovrà anche esporre l'impatto della costituzione del Fondo per l'indennità di fine mandato sul disavanzo in essere, unitamente alle modalità di copertura;
4. accerta lo sfioramento del parametro n. 4 nell'esercizio 2017 e la non soddisfacente capacità di smaltimento dei residui attivi per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La Sezione si riserva ogni ulteriore valutazione nel prosieguo delle attività di controllo di propria competenza;
5. rileva una sofferenza nella riscossione di competenza che peggiora nell'esercizio 2018 e influisce negativamente sul grado di attendibilità delle previsioni delle entrate. Richiama l'Ente a realizzare ogni utile sforzo per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di realizzare le entrate. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei richiamati principi contabili;
6. rileva che per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo

(+39,70 per il 2017 e +24,38 per il 2018). Richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;

7. rileva che il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate e richiama l'ente, nei termini di cui in motivazione, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate;
8. invita il comune di Santo Stefano di Cadore a realizzare una effettiva opera di monitoraggio della situazione finanziaria sopra rappresentata e mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette situazioni di criticità i cui risultati, trasfusi in apposita relazione validata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL, ed approvata dalla Giunta comunale, dovranno essere rimessi a questa Sezione con cadenza trimestrale a cura del responsabile dei servizi finanziari;
9. richiama, infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL.
10. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to digitalmente Brandolini Elena

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini